<u>Schema di regolamento sulla pianificazione condivisa delle cure.</u>

1. La pianificazione condivisa delle cure [PCC] costituisce lo strumento con cui, all'interno della relazione di cura, il paziente esprime la propria volontà, di consenso o di rifiuto, persistente nel tempo, rispetto alle proposte di intervento diagnostico o terapeutico formulate dal medico in rapporto all'evoluzione della patologia.

2. In linea generale, la PCC può riguardare qualsiasi malattia. Il comma 1 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 disciplina la PCC relativa ad una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta; tali indicazioni sono da intendere comprendenti .... [*secondo la nostra interpretazione*: ... patologie croniche anche modestamente invalidanti o patologie caratterizzate da prognosi infausta circa la qualità della vita, secondo quanto prevedibile in un arco di tempo non necessariamente contenuto.]

3. Le procedure della PCC possono essere promosse su iniziativa del medico o del paziente e consistono in una fase preliminare di carattere informativo, in una fase di valutazione delle indicazioni del medico e delle aspirazioni del paziente, in una fase di accordo fra medico e paziente. Le fasi possono svolgersi in una medesima seduta o in più incontri. I familiari presenti sono istruiti circa l'approccio al paziente, qualora a domicilio si verificasse una delle condizioni contemplate nella PCC. Della procedura è redatto apposito verbale.

4. A ciascuna delle predette fasi partecipano necessariamente il medico e il paziente, preferibilmente il fiduciario e, previa autorizzazione del paziente, altri professionisti sanitari coinvolti nel progetto di cura ed i soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ciascuno dei partecipanti contribuisce alla PCC secondo le proprie competenze nel rispetto della dignità del paziente.

5. I professionisti sanitari coinvolti nel progetto di cura sono avvertiti, senza ritardo, dell'avvio delle procedure di PCC e della facoltà di parteciparvi. In caso di impedimento, i professionisti sanitari possono fornire informazioni e formulare osservazioni da far pervenire, in forma scritta, entro e non oltre l'inizio del primo incontro.

6. I professionisti sanitari assenti alla formulazione conclusiva della PCC sono informati, senza ritardo, della stesura della PCC. Il verbale originale della PCC è conservato nella cartella clinica del paziente o in altro documento equivalente e, ove attivato, nel fascicolo sanitario elettronico. Una copia autentica di detto verbale è consegnata sia al paziente sia, se nominato, al fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, a persona convivente e indicata dal paziente, con le caratteristiche del *care giver.*

7. Il medico estensore della PCC e tutti i professionisti sanitari informati dell'esistenza delle stesse sono comunque tenuti ad attenersi alle PCC, anche qualora il paziente si trovi in condizione di incapacità di esprimere la propria volontà.

8. Il fiduciario o, in sua mancanza, il *care giver* che dispone di copia del verbale di PCC ha il mandato di esibire ai professionisti sanitari non a conoscenza della PCC, intervenuti in soccorso del paziente in stato di incoscienza, la copia del verbale di PCC e chiedere che essi si adeguino al suo contenuto, fornendo tutti i possibili chiarimenti nonché il recapito del medico estensore delle PCC. Il familiare eventualmente in possesso della copia del verbale affidata al paziente può procedere in senso analogo.

9. Il paziente può chiedere al medico la revoca in tutto o in parte del contenuto della PCC o un suo aggiornamento in rapporto a peculiarità di progressione della malattia, e la redazione formale di una nuova PCC, informando contestualmente il fiduciario. Nelle more della formalizzazione, la nuova volontà, manifestata dal paziente anche solo in forma orale al fiduciario, priva di valore le parti della PCC incompatibili con essa. Anche il medico ha facoltà di proporre al paziente un aggiornamento della PCC in considerazione della evoluzione della malattia.

10. L'azienda XY promuove attività di informazione rivolte al pubblico e corsi di educazione continua per i professionisti sanitari dipendenti, sulle modalità che contribuiscono a rendere effettivo il diritto del paziente all'autodeterminazione, comprendendo fra i contenuti formativi ed educativi i principi e la realizzazione pratica della PCC.